

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, MOLINARI, CENTEMERO, CAVANDOLI, GUSMEROLI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, BOF, CARLONI, CATTOI, FURGIUELE, PANIZZUT, PRETTO, ZIELLO, ZINZI

Modifiche all'articolo 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di definizione della nozione di « impresa minore »

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, contiene, al comma 1, lettera *d*), la definizione di « impresa minore », individuata nell'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura

della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.

In tale quadro normativo si inserisce la presente proposta di legge. L'emergenza sanitaria da COVID-19 dapprima, e quella energetica poi, ha colpito tutti i maggiori settori produttivi italiani mettendo a dura prova il mondo imprenditoriale. Consapevoli che il futuro economico e produttivo poggerà su paradigmi concettuali fino ad oggi sconosciuti, gli effetti sull'economia reale sembrano, però, già emergere con rapidità, destando una crescente preoccupazione.

pazione e ponendo molte incognite. Né ci si può abbandonare all'idea che i processi spontanei ripristineranno quello che è stato interrotto perché solo processi ben strutturati e guidati con saggezza potranno garantire maggiori condizioni di sviluppo e di progresso produttivo. Infatti, se da una parte gli aiuti governativi e il blocco delle procedure di fallimento hanno « congelato » temporaneamente il fenomeno delle crisi di impresa, nei prossimi anni l'indeterminatezza delle procedure fallimentari emergerà con tutta la sua forza, rischiando di congestionare ulteriormente l'attività dei tribunali, con inevitabili ricadute negative sul sistema e sulla stabilità finanziaria del nostro Paese. È opportuno, quindi, intervenire sulla nozione di « impresa minore », con riferimento all'applicazione delle pro-

cedure del codice, al fine di tutelare i molti operatori economici che si sono trovati in difficoltà a causa dell'emergenza economica in atto e, quindi, di parametrare alle nuove situazioni di insolvibilità le disposizioni in vigore.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede che per essere considerata « impresa minore » l'impresa deve presentare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 700.000 euro o ricavi lordi non superiori a 500.000 euro annui o avere un ammontare di debiti non superiore a un milione di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « congiuntamente i seguenti requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « almeno uno dei seguenti requisiti »;

b) al numero 1), le parole: « euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « euro settecentomila »;

c) al numero 2), le parole: « euro duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « euro cinquecentomila »;

d) al numero 3), le parole: « anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a un milione di euro ».



19PDL0002980